

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2011	Numero: 45008	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	pena detentiva	pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	<input checked="" type="checkbox"/> pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso:				
Risarcimento alla costituita parte civile: non specificato				
Altro: non specificato				
Quantum: non specificato				
Gradi precedenti				
1° Grado: Trib. Nuoro 19.02.2008				
2° Grado: C. di A. Cagliari (sez. staccata Sassari) n.722/2009 del 22.09.2010 conferma 1° grado				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela		
Tipo di infortunio:	<input checked="" type="checkbox"/> lesioni	morte		

Fattispecie

salito su una scala metallica al fine di modificare una traccia eseguita nel muro, perdeva l'equilibrio e precipitava nella tromba delle scale dell'edificio in costruzione.
--

Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza
Altro:		Ulteriori soggetti lesi:		

Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

La condotta dell'infortunato, ancorchè esorbitante dalle direttive concordate col datore di lavoro (per aver utilizzato, peraltro imprudentemente, una scala a libro del committente -che neppure rientrava tra gli strumenti di lavoro in dotazione all'impresa edile dell'imputato- al fine di raggiungere il foro che aveva eseguito nella parete, onde procedere a restringerlo; scala dalla quale poi era caduto) non costituiva di certo comportamento avulso dalle mansioni demandate allo stesso dipendente. Tantomeno siffatta condotta poteva qualificarsi abnorme, imprevedibile, ontologicamente lontana dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, benchè imprudenti, iniziative assunte dal lavoratore nell'esecuzione del lavoro. Sicchè si è correttamente escluso, in conformità con la prevalente e consolidata giurisprudenza di questa Corte, che detta condotta possa aver interrotto il nesso di causalità tra le omissioni risalenti all'imputato e l'evento e, quindi, la legittima e corretta applicazione delle disposizioni in tema di nesso eziologico.
